



# CITTÀ DI RAGUSA

[www.comune.ragusa.gov.it](http://www.comune.ragusa.gov.it)

SETTORE VIII: AMBIENTE - ENERGIA – PROTEZIONE CIVILE

SERVIZIO AMBIENTE – Via M. Spadola n. 56

Tel. / fax 0932676412

## IL SINDACO

Ordinanza n° 804 del 26.4.2012

Visto il D. P.R. n° 470/82 “ Attuazione direttive C.E.E. N° 76/160 relative alla qualità delle acque di balneazione”, così modificato dalla legge n. 422 del 29 dicembre 2000, art. 18;

Visto il Decreto del 06/03/2012 del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale per le Attività Sanitarie ed Osservatorio Epidemiologico “ Disposizioni relative alle acque di balneazione per la stagione balneare 2012”, nonché l’alleg. 9 che impone il divieto di balneazione nel tratto di costa “ **vincolati a parco o ad oasi naturali** ” in corrispondenza della macchia foresta del fiume Irminio ricadente nel Comune di Ragusa per una lunghezza di ml. 2.300.

Vista la comunicazione dell’ ASP 7 di Ragusa, assunta con prot. n° 30665 del 05/04/12;

Considerato che a tutela della salute pubblica, occorre impedire la balneazione in corrispondenza della macchia foresta del fiume Irminio ricadente nel Comune di Ragusa, per una lunghezza di ml. 2.300, compresa fra i punti di coordinate geografiche WGS 84 a 4 cifre decimali con inizio tratto Lat. 36,7728, Long. E 14,5957 e fine tratto Lat. 36,7795, Long. E 14,5722, così come indicato nella citata nota dell’ASP 7 di Ragusa;

Ritenuto di dover provvedere per tutelare la salute pubblica;

## ORDINA

Il divieto di balneazione nel tratto di costa “ **vincolati a parco o ad oasi naturali** ” in corrispondenza della macchia foresta del fiume Irminio ricadente nel Comune di Ragusa, per una lunghezza di ml. 2.300, compreso fra i punti di coordinate geografiche WGS 84 a 4 cifre decimali con inizio tratto Lat. 36,7728, Long. E 14,5957 e fine tratto Lat. 36,7795, Long. E 14,5722.

Al corpo di polizia municipale, al corpo di polizia provinciale e agli agenti della forza pubblica di garantire il rispetto della presente Ordinanza, la quale entra immediatamente in vigore;

Al Settore VIII di apporre le necessarie tabelle recanti il divieto suddetto.

## DISPONE

che copia della presente sia inviata al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, al Ministero dell’ambiente, all’Assessorato regionale della sanità - dipartimento regionale per le attività sanitarie ed osservatorio epidemiologico, all’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente, al direttore dell’area d’igiene e sanità pubblica dell’ ASP 7, al direttore del laboratorio di sanità pubblica dell’ ASP 7, al direttore del dipartimento provinciale A.R.P.A, al Settore VIII, alla polizia municipale, al corpo di polizia provinciale e agli agenti della forza pubblica.

RAGUSA II,

IL SINDACO  
Nello Dipasquale